



**COMUNE DI BORGHI**

Provincia di Forlì-Cesena

**IMPOSTA UNICA COMUNALE:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del **30/06/2021**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1 : Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. è istituita nel territorio del Comune di BORGHI (TARI).
2. La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006 svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

### **Articolo 2 : Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettivo di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 commi dal 639 al 704, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 3 : Presupposto**

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

### **Articolo 4 : Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Articolo 5 : Soggetti Passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido
  - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comunali è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **TITOLO II**

### **SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA**

#### **Articolo 6 : Locali ed aree oggetto del tributo**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
  - c) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.
3. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
  - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
  - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.
8. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 18 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

#### **Articolo 7 : Locali ed aree scoperte escluse dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. n. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
  - e) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente.
  - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;
  - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
  - i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
  - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
  - m) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;
  - n) i locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

- o) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
  - p) le aree adibite in via esclusiva al transito e alla soste gratuita di veicoli;
  - q) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
2. Con riferimento alle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private le aree adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive sono escluse dal tributo. Sono invece soggetti alla tassa : gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza o di ricovero che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

#### Articolo 8 : Riduzione di superfici per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte dei locali e aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo occupati da materie prime merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali.
3. Resta fermo l'assoggettamento alla TARI dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive che danno luogo a rifiuti speciali, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografici	20%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti. Distributori di carburante	25%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	20%
Falegnamerie e vetrerie	10%
Carrozzerie, demolitori, rottamai	25%
Cantieri navali	15%
Marmisti	15%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e	25%

smalterie	
Metalmeccaniche	25%
Lavorazioni materie plastiche e vetroresine	25%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:
  - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, producendo contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
  - presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. In caso di mancato adempimento di cui al comma precedente le agevolazioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

#### **ART. 9 : Agevolazioni per avvio al recupero del totale dei rifiuti urbani. Obblighi di comunicazione e rendicontazione**

1. Le utenze non domestiche che provvedono tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, compreso l'indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ente e inviandolo alla PEC istituzionale dell'Ente ([comune.borghi@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.borghi@cert.provincia.fc.it)), **a pena di decadenza, entro il 30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'auto-certificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell'Ente medesimo ([comune.borghi@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.borghi@cert.provincia.fc.it)), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il **28 febbraio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
  - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero
  - scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno di riferimento (con il peso a destinazione);
  - attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
  - il mud dell'anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell'anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l'effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa);
10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
12. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo non sono concesse agevolazioni o riduzioni sulla quota fissa della tariffa.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

#### **Articolo 10 : Tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente.
4. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 27 Aprile 1999, n. 158.
5. Nella modulazione delle tariffe, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del DPR n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui ai precedenti commi le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

## Articolo 11 : Categorie di utenza

1. La tassa rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. **Le utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune, salva diversa dichiarazione dell'utente. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti, che si verificano all'interno di un nucleo familiare, vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine di cui all'art. 19.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 18.

Il numero degli occupanti per le

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).



Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

3. Le utenze non domestiche sono classificate nelle categorie omogenee, distinte in relazione alla loro potenzialità di produrre rifiuto. Le categorie di utenza sono quelle indicate nel D.P.R. 158/99 di seguito indicate:

<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti
<b>3</b>	Stabilimenti balneari
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>5</b>	Alberghi con ristorante
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante
<b>7</b>	Case di cura e riposo
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito, Uffici, agenzie, studi professionali
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi.
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
<b>21</b>	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività sopra previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, alle superfici con un autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## Articolo 12 : Riduzioni del tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.

2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale agevolazione non viene applicata nel caso di servizio porta a porta.

## Articolo 13 : Agevolazioni alle utenze domestiche

1. A favore delle utenze domestiche, **se in regola con il pagamento della tassa rifiuti**, sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) Per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguate compostiere. A tali utenze viene riconosciuta un'agevolazione di € 6,00/anno per ogni componente del nucleo familiare. L'Ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche sono fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo, di non usufruire del servizio di raccolta della frazione umida e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controllo la compostiera venisse trovata inutilizzata o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità, con eventuale ritiro della compostiera non utilizzata.
- b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica attrezzata. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05
Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Oli minerali e alimentare	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05

Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05

L'eventuale agevolazione o riduzione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata nella prima fattura di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

2. Il gestore comunica, nelle modalità concordate, la lista dei soggetti aventi diritto alle riduzioni indicate al comma precedente.

#### Articolo 14 : Agevolazioni alle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 da esse stesse prodotti di cui all'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 (tabella di seguito riportata), il tributo è decurtato di Euro 18 a tonnellata avviata a recupero per i seguenti codici EER e secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della Legge n. 147/2013 :

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200102
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa diverso da quelli di cui alla voce 200129*	150104
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. La Ditta che intende usufruire dello sgravio della quota variabile del tributo per l'avvio al recupero dovrà trasmettere per via telematica entro il 31 gennaio e sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente:
  - Richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
  - scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse saranno proporzionalmente ridotte.
4. E' riconosciuta inoltre la riduzione della tariffa, sia nella parte variabile che nella quota fissa, pari al 50% per le superfici relative all'attività di Agriturismo.

#### **Articolo 15 : Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del **60%** del tributo dovuto.

#### **Articolo 16 : Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti

#### **Articolo 17 : Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett.b-ter del D.Lgs. n. 152/2006 prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **50%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.
7. Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **TITOLO IV PROCEDURE E SANZIONI**

#### **Articolo 18 : Dichiarazione**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.

2. I soggetti passivi individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
3. La dichiarazione deve essere presentata :
  - A) entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui:
    - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
    - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato che comporti un aumento della tassa dovuta.
  - B) entro 60 giorni dalla:
    - a) cessazione del possesso o detenzione di locali od aree;
    - b) variazione di quanto precedentemente dichiarato che comporti una diminuzione della tassa dovuta.
4. Il Comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TARI. Questi sono prelevabili dal sito del Comune nella sezione TARI oppure possono essere ritirati presso l'Ufficio Tributi Comunale.
5. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, per posta elettronica certificata (PEC)-
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. In caso di presentazione oltre i 60 giorni, della dichiarazione di cessazione o variazione di quanto precedentemente dichiarato che comporti una diminuzione della tassa dovuta, questa non è più dovuta a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa; può invece essere disposta la cessazione o la variazione a partire dalla effettiva perdita della disponibilità del locale o area o dalla effettiva variazione a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione :
  - se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
  - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;
  - la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
  - la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.Si considera, invece, idonea prova di variazione :
  - la documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie;
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro il **31 gennaio** dell'anno successivo al decesso.

## Articolo 19 : Versamento del tributo

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale.
2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in tre rate, la cui scadenza è determinata, annualmente con apposita delibera con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso potranno essere riscossi anche in un'unica soluzione.
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

#### **Articolo 20 : Rimborsi**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta o dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del regolamento.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

#### **Articolo 21 : Attività di controllo e sanzioni**

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

7. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 22 : Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021